REGOLAMENTO (CEE) N. 2904/89 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

che proroga il regolamento (CEE) n. 1832/85 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1832/85 (3) ha inserito nel regolamento (CEE) n. 2036/82 (4) la nozione di identificazione e ha previsto le procedure e i termini relativi a tale operazione ; che la profonda modifica delle procedure preesistenti apportata da queste disposizioni giustifica la disposizione prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1832/85 che autorizza la Commissione ad adottare le misure transitorie necessarie ; che si è tuttavia verificato che alcuni operatori non sono stati in grado di conformarsi alla nuova normativa nel periodo di validità delle misure transitorie stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/85 della Commissione (5) ; che è pertanto opportuno autorizzare la Commissione a prorogare il termine inizialmente previsto per consentire un'equa soluzione dei problemi di adattamento alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1832/85 incontrati dagli operatori nel corso del 1986 e del 1987, a condizione che sia dimostrato in misura sufficiente che gli operatori di cui trattasi sono stati sottoposti alle procedure di controllo che hanno permesso di accertare l'ammissibilità all'aiuto dei rispettivi quantitativi di piselli, fave o favette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le misure transitorie adottate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1832/85 possono essere prorogate secondo la procedura indicata allo stesso articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.
(4) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 13.